

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ORTONA

Via CONTRADA ALBORETO N. SME
ANCONA, addi 02/09/2019

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

IL CONCESSIONARIO
[Signature]
SAFETY TOTAL SYSTEM
MARINE GROUP SRL
L'AMMINISTRATORE

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 12/09/19 al n° 1460 serie 1 con l'esazione di euro 200,00
L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

N. 04-5 del registro
Concessioni - Anno 2019

N. 1546 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

<input type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla Safety Total System Marine Group srl, C.F./P.IVA 02493570697, con sede legale in Ortona (CH), C.da Alboreto snc, prot. n. ARR-9054 in data 05.11.2018 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-7419 in data 31.07.2019;
Vista la delibera n. 4 in data 19.02.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. n.159/2011 della B.D.N.A. in data 27.05.2019 PR_CHUTG_Ingresso_0039303_20190516, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
Visto il nulla osta all'occupazione temporanea dell'area demaniale di che trattasi per l'installazione temporanea di gruette, per la sola durata dei corsi teorico-pratici, rilasciato con nota prot. n. PAR-3386 in data 14.06.2019;
Vista l'attestazione di versamento in numerario del deposito cauzionale di € 1.800,00, in data 02.07.2019, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 889,24, in data 02.07.2019, richiesto con atto di accertamento n. 04-35/2019 in data 03.06.2019;
Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n. 163818942 emessa in data 26.06.2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00 unico;
Vista la polizza incendio n. 1/39345/99/163820029/3 emessa in data 26.06.2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. con importo assicurato di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

CONCEDE

A SAFETY TOTAL SYSTEM GROUP SRL

codice fiscale 02493570697

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo**

della superficie di **metri quadrati 500,00**

situato nel **Comune di Ortona**

e precisamente **in ambito portuale - ciglio banchina Riva Nuova lato sud**

allo scopo di **mantenere un'area di ciglio banchina per l'installazione di attrezzature al fine dello svolgimento di corsi teorico-pratici alla formazione di personale marittimo portuale svolti dalla Safety Total System Group Srl** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone annuo = € 889,24 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Canone dovuto anno 2019 = € 889,24 (misura minima del canone applicabile per l'anno 2019)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 12 dal 01/01/2019 al 31/12/2019.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:


- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli

oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 8) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 9) Il canone applicato è stato determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a) - Area scoperta - Decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989, n. 160 - Artt. 1 e 4 della legge 494/1993 con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat, che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 10) Le attrezzature dovranno essere installate esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli addestramenti/esercitazioni e tempestivamente rimosse ogniqualvolta sia richiesto per esigenze operative.
- 11) L'esecuzione delle esercitazioni/addestramenti, comportanti l'utilizzo a qualsiasi titolo dello specchio acqueo antistante l'area assentita in concessione, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Ortona secondo le modalità che saranno all'uopo individuate.
- 12) La banchina portuale ed i relativi arredi non dovranno subire danni causati dallo spostamento del sistema di ammaino/recupero della scialuppa di salvataggio e dalla gru per il battello di emergenza nonché il piano di calpestio della banchina stessa dovrà essere libero da ostacoli (anche occulti) al fine di prevenire il rischio di incidenti alle maestranze portuali/servizi tecnico nautici.
- 13) Le attività di cui trattasi dovranno essere opportunamente valutate e regolamentate in aderenza alle vigenti disposizioni in materia di *port-security*.
- 14) Il concessionario è obbligato a comunicare con congruo anticipo all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale le date in cui si svolgeranno le suddette esercitazioni/addestramenti.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO


..... SAFETY TOTAL SYSTEM
MARINE GROUP SRL
L'AMMINISTRATORE